

**Allegato n.4 (testo emendato)**

# ***COMUNE DI LACCHIARELLA***

*Provincia di Milano*

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI  
CONSILIARI***

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del C.C. n. .... del 14.07.2014

**PREMESSA**

Art. 1 - Obiettivi e fini

[pag.3](#)

[pag.3](#)

**CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

[pag.3](#)

Art. 2 - Costituzione e composizione

[pag.3](#)

Art. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

[pag.4](#)

Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni

[pag.4](#)

Art. 5 - Funzioni delle Commissioni

[pag.5](#)

Art. 6 - Segreteria delle commissioni. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori

[pag.5](#)

**CAPO II - COMMISSIONI SPECIALI**

[pag.6](#)

Art. 7 - Commissioni di studio

[pag.6](#)

**CAPO III – LE COMMISSIONI TEMPORANEE**

[pag.6](#)

Art. 8 - Commissioni d'indagine

[pag.6](#)

## **PREMESSA**

### *Art. 1 - Obiettivi e fini*

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall' Art. 14 dello Statuto, le Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio al fine di promuovere un corretto svolgimento dei lavori consiliari e di garantire la più ampia partecipazione dei consiglieri comunali alle scelte amministrative.
2. Il compito delle commissioni consiliari è quello di analizzare tutte le problematiche amministrative che sono di loro competenza.

## **CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

### *Art. 2 - Costituzione e composizione*

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, per tutta la sua durata in carica, n° 4 Commissioni permanenti.
2. Le suddette Commissioni sono denominate:
  - a. **Ambiente, Territorio ed Edilizia;**
  - b. **Servizi Sociali e Politiche Giovanili**
  - c. **Istruzione e Cultura**
  - d. Tributi, Bilancio e Affari Generali
3. La loro nomina viene deliberata nella prima adunanza del Consiglio comunale successiva a quella della convalida degli eletti, con votazione palese.
4. A tale scopo, i Capigruppo proporranno, per ciascuna commissione, i nomi dei consiglieri di loro spettanza e il Consiglio voterà le commissioni nella composizione derivante dalle proposte dei Capigruppo.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del Decreto legislativo 18-8-2000, n. 267 le commissioni consiliari saranno formate da 4 membri appartenenti al gruppo di maggioranza e un numero di membri pari al numero dei gruppi di minoranza rappresentati in Consiglio comunale.
6. la proporzionalità dei gruppi di minoranza presenti in consiglio comunale, viene garantita attraverso il metodo del voto plurimo. Pertanto ad ogni consigliere che fa parte della commissione è assegnato un numero di voti corrispondente alla composizione numerica del gruppo rappresentato.
7. Allo stesso modo, in base al criterio della proporzionalità, ai 4 consiglieri di maggioranza è assegnato un numero di voti corrispondente alla composizione numerica del gruppo rappresentato compreso il Sindaco. Nel caso in cui il rapporto proporzionale dia luogo a un numero decimale, lo stesso verrà arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che sia pari o inferiore a 5.
8. Nella formazione delle commissioni si dovrà tenere conto delle pari opportunità fra uomo e donna.
9. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, i gruppi di maggioranza o di minoranza di appartenenza del membro da sostituire designano un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
10. Ogni consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle commissioni da un altro consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta. Il membro supplente che interviene è portatore del numero di voti del membro effettivo supplente. **Fatta salva la presenza di deleghe**, in nessun caso i membri presenti assommano in sé anche i voti dei membri assenti dello stesso gruppo.

### *Art. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni*

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è nominato, fra i consiglieri della maggioranza, con votazione palese, dal Consiglio comunale prima della nomina degli altri componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente comunica al Sindaco la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dalla adozione dei relativi provvedimenti.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, ponendo all'ordine del giorno gli atti relativi alle materie di propria competenza o se richiesto dall' Assessore per materia, su quanto di competenza della Giunta Comunale.
5. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno della stessa argomenti che rientrano nella propria competenza. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, **tramite PEC**, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza e almeno tre giorni lavorativi prima per i consigli comunali ordinari.
7. I Presidenti convocheranno le rispettive Commissioni tenendo presente sia gli impegni di tutti i componenti sia anticipando il più possibile la riunione rispetto alla data del Consiglio comunale. Sarà, altresì, cura dei Presidenti di coordinare le riunioni delle commissioni in modo da consentire a tutti i **consiglieri** di prendere parte a tutte le riunioni.

### *Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni*

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le sedute delle Commissioni, di norma, sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
3. Le sedute delle commissioni saranno tenute, in tutto o in parte in seduta segreta nei seguenti casi:
  - a) per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone;
  - b) quando lo decide la maggioranza dei componenti della Commissione, presenti alla seduta.
4. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono partecipare alle sedute delle commissioni previo invito del Presidente. La commissione può richiedere, a maggioranza, la consultazione di esperti, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Nei casi in cui non vi sia accordo sulla convocazione di un unico esperto, può essere convocato un numero massimo di due esperti, di cui uno espresso dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.
6. Ai sensi dell'art. 14, 6° comma dello Statuto, quando una commissione consiliare ritenga di dover richiedere la presenza di esperti, dovrà farne motivata richiesta alla Giunta, che nei limiti di disponibilità del bilancio, dovrà disporre la nomina.

7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati, a cura del Segretario della commissione, presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

#### *Art. 5 - Funzioni delle Commissioni*

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale; esse esercitano le loro funzioni mediante la valutazione preliminare di tutti gli atti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea consiliare, esprimendo pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione.
2. Le Commissioni possono, inoltre, essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. In tal caso riferiscono al Consiglio comunale mediante apposite relazioni.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Commissione entro cinque giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Sindaco. La commissione dovrà provvedere ad inviare la relazione ed il parere scritto al Sindaco, entro tre giorni dalla sua convocazione.
4. Per argomenti di particolare urgenza il Sindaco potrà richiedere al Presidente la convocazione della Commissione entro 2 giorni liberi dalla trasmissione dei dati, in questo caso la relazione dovrà essere rinviata al Sindaco nelle 24 ore successive alla convocazione. In tali casi gli atti sono depositati contestualmente alla convocazione.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi il parere positivo della Commissione si intende tacitamente espresso. I pareri espressi dalle Commissioni sono sempre da considerarsi consultivi.
6. Il Segretario della commissione provvederà, comunque, a redigere il verbale di diserzione della seduta.
7. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.
8. Tali proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dalla legge.
9. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla legge, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

#### *Art. 6 - Segreteria delle commissioni. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori*

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un impiegato comunale designato dal Segretario Comunale.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli inviti di convocazione, pubblicare all'Albo Pretorio il relativo avviso e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
3. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al settimo comma dell'art. 4. I verbali sono approvati nella adunanza successiva a quella a cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

4. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
5. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.
6. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
7. Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i termini stabiliti dall'art. 5, commi 3 e 4, di una relazione che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. I componenti della commissione potranno far inserire a verbale eventuali dichiarazioni da esprimersi in modo sintetico.

## **CAPO II - COMMISSIONI SPECIALI**

### *Art. 7 - Commissioni di studio*

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti o a termine, con incarico di studiare piani, programmi o, comunque problematiche comprese nelle competenze specifiche dei vari assessorati.
2. In tali commissioni potranno entrare, con funzioni di supporto e consulenza anche persone esterne o dipendenti comunali scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite: l'oggetto dello studio, le modalità di funzionamento e, nel caso di commissioni temporanee, la durata delle stesse.
3. Il presidente della commissione di studio sarà eletto con lo stesso sistema di cui alle commissioni permanenti e dovrà riferire periodicamente al Consiglio comunale sull'avanzamento dei lavori e sottoporre allo stesso la relazione e gli atti che costituiscono gli studi effettuati. Le riunioni delle commissioni sono convocate dal Presidente che provvederà, tramite un segretario nominato all'interno della stessa di volta in volta, a redigere il verbale delle sedute.
4. La composizione delle Commissioni di studio sarà determinata con la stessa deliberazione di istituzione.
5. Per la formazione di queste commissioni si rimanda ai commi 5, 6 e 7 dell'art.2 del presente Regolamento.
6. Queste commissioni potranno richiedere al loro interno la presenza di rappresentanti di Associazioni, Enti, ecc. con lo scopo di fornire consulenza e dati conoscitivi nella materia di cui la commissione tratta.
7. La composizione sarà effettuata tenendo conto delle pari opportunità.

## **CAPO III – LE COMMISSIONI TEMPORANEE**

### *Art. 8 - Commissioni d'indagine*

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame e l'eventuale possibilità dell'ausilio di professionisti esterni. L'iniziativa dell'istituzione spetta al Sindaco, a ciascun consigliere comunale, nonché al difensore civico; la deliberazione istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. Per la formazione di queste commissioni si rimanda ai commi 5, 6 e 7 dell'art.2 del presente Regolamento.
3. La commissione, nella formazione proposta dai Capigruppo, viene eletta con votazione palese.
4. Dopo la votazione di cui al comma precedente, il Consiglio, con voto palese, elegge il Presidente della commissione, scegliendolo fra i consiglieri di minoranza.
5. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Al termine dei lavori, la commissione formula una relazione per il Consiglio Comunale, depositandola presso la segreteria comunale, ove sono enunciati i risultati dell'indagine e le proposte degli interventi che risulti opportuno attivare; la relazione riporta anche le eventuali opinioni dissenzienti e le relative proposte.
7. Di norma e salvo che la deliberazione di istituzione non disponga diversamente, le funzioni di segretario della commissione di indagine, sono svolte dal segretario comunale pro-tempore.
8. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine entro trenta giorni dalla data del deposito della relazione da parte della commissione, ed adotta gli opportuni provvedimenti.
9. Le sedute della commissione di indagine devono essere sempre segrete e sia i commissari che i funzionari che ad essa partecipano, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
10. Le sedute della commissione di indagine possono essere pubbliche solo quando lo decida la stessa commissione, con votazione unanime.